FAQ

in merito alla proposta di integrazione e modifica della legge 55/2024 da parte delle 12 sigle associative nazionali per lo sblocco dell'iter di costituzione dell'Ordine Delle Professioni pedagogiche ed educative.

SEZIONE 1: COSTITUZIONE E TEMPISTICHE

Q1: Quando sarà effettivamente costituito l'Ordine Professionale?

R: L'Ordine delle Professioni Pedagogiche ed Educative sarà effettivamente costituito **solo dopo l'adozione del decreto attuativo** da parte del Ministero della Giustizia, che aprirà formalmente gli **Albi professionali** e consentirà lo svolgimento delle **elezioni dei Consigli regionali, provinciali e del Consiglio nazionale**. Allo stato attuale non è possibile indicare tempi certi. Dobbiamo e possiamo solo attendere. Stiamo lavorando sodo affinché i tempi siano il più stringati possibile**.**

Q2: Ci sarà un albo unico o albi separati?

R: Attualmente la legge 55/2024 prevede due albi distinti: uno per i pedagogisti e uno per gli educatori professionali socio-pedagogici. Tuttavia, la nostra proposta condivisa suggerisce l'istituzione di un **albo unico** articolato in **due sezioni separate**:

- **Sezione Pedagogisti**
- **Sezione Educatori Professionali Socio-Pedagogici**

Questa struttura garantirebbe unità dell'Ordine, ma al tempo stesso piena autonomia e tutela per ciascuna professione. La decisione su uno o due albi rimane in capo al Ministero. Sosteniamo la proposta di un unico albo, ma saremo comunque impegnati, quale che sia la decisione, a contribuire al buon funzionamento dell'Ordine

SEZIONE 2: VALIDITÀ DOMANDE E PROCEDURE

Q3: Le domande di iscrizione già presentate rimangono valide?

R: Sì. Tutte le domande presentate entro il termine del 31 marzo 2025 restano valide anche nell'ambito della nuova configurazione ordinistica. Non sarà necessario ripresentarle.

Q4: Come posso sapere se la mia domanda è stata accettata?

R: I tribunali stanno ancora completando l'istruttoria delle domande ricevute. Non sono ancora stati pubblicati gli elenchi definitivi. Gli esiti saranno comunicati ufficialmente attraverso la pubblicazione degli elenchi da parte dei tribunali competenti e saranno trasmessi al Ministero della Giustizia.

Q5: È ancora possibile presentare domanda di iscrizione?

R: Alcuni tribunali hanno lasciato aperta la possibilità di presentare domanda. Tuttavia, il termine del 31 marzo 2025 è il riferimento per definire l'**elettorato attivo e passivo** per le prime elezioni.

Q5a: Le domande inviate prima della proposta di albo unico restano valide?

R: Sì, tutte le domande presentate entro i termini previsti dall'art. 8-sexies del Decreto Milleproroghe 2025 (G.U. n.45 del 24/02/2025) restano valide, anche se redatte prima dell'introduzione del modello ad albo unico con due sezioni. Le modalità di assegnazione alle sezioni o sottosezioni saranno definite al momento dell'istituzione dell'Ordine.

SEZIONE 3: REQUISITI DI ACCESSO

Q6: Chi può iscriversi alla Sezione Pedagogisti?

R: Possono iscriversi alla Sezione Pedagogisti coloro che sono in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 2 e dell'art. 11 della legge 55/2024.

Q7: Chi può iscriversi alla sezione educatori professionali socio-pedagogici?

R: I titoli richiesti sono quelli previsti dall'art. 4 e dell'art. 11 della legge 55/2024

Q7a: Chi può iscriversi nella sottosezione ad esaurimento A e B?

R: nella nostra proposta di integrazione alla legge 55/2024, abbiamo previsto che alcuni professionisti con esperienza pluriennale e con determinati requisiti previsti per l'accesso alle sottosezioni, ma privi dei titoli accademici possano essere riconosciuti in via transitoria, tutelando così la continuità occupazionale e il valore del percorso svolto.

La **sottosezione A** è riservata agli educatori dei servizi per la prima infanzia in possesso di titoli riconosciuti validi dalle Regioni ai sensi del D.lgs. 65/2017. L'iscrizione a questa sottosezione sarà garantita a coloro che possiedono i titoli previsti dalla normativa regionale per operare nei servizi per la prima infanzia. Gli iscritti potranno esercitare esclusivamente nei servizi educativi per la prima infanzia, ma beneficeranno di pieni diritti di elettorato attivo e passivo, senza aggravio economico rispetto alla quota ordinaria.

La **sottosezione B** è invece destinata agli educatori riconosciuti dal comma 599 dell'art. 1 della Legge 205/2017, ovvero a coloro che, pur privi del titolo di laurea L-19, abbiano esercitato per almeno 12 mesi entro il 1° gennaio 2018 e maturato ulteriori 24 mesi di esperienza entro l'entrata in vigore della Legge 55/2024. L'accesso sarà possibile solo nella fase di prima applicazione e attribuirà pieni diritti di voto e candidatura, senza costi aggiuntivi.

Per chi risulta iscritto nelle sottosezioni:

A: venga offerta la possibilità di un **corso facoltativo di riqualifica,** per potersi iscrivere alla sezione ordinaria;

B: venga attivato un **corso obbligatorio di riqualifica** per potersi iscrivere alla sezione ordinaria.

Infine, abbiamo chiesto che venga definita una specifica regolamentazione per i **Funzionari Tecnici Pedagogici-Giuridici del Ministero della Giustizia** che svolgono da anni funzioni educative, pur in assenza dei requisiti formali richiesti per l'albo.

Q7b: Sará possibile iscriversi contemporaneamente a una sezione ordinaria e a una sottosezione?

R: sì, la nostra proposta prevede la possibilità della doppia iscrizione sia nella sezione ordinaria sia a una sottosezione, qualora si posseggano i requisiti per entrambe.

SEZIONE 4: NEOLAUREATI E NUOVE ISCRIZIONI

Q8: Come si comportano i neolaureati che non hanno presentato domanda?

R: Alcuni Tribunali hanno lasciato aperta la possibilità di presentare domanda anche oltre la scadenza del 31 marzo 2025. Tuttavia, si tratta di una facoltà discrezionale: ogni Tribunale può decidere in autonomia. Invitiamo quindi i neolaureati a consultare il sito ufficiale del Tribunale del proprio territorio per verificare se e come è ancora possibile inoltrare la domanda di iscrizione. In ogni caso, le domande presentate dopo il 31 marzo non daranno diritto a partecipare alle prime elezioni, ma potranno comunque essere valutate dal futuro Ordine una volta istituito.

Q8a: I neolaureati rischiano di non poter lavorare fino alla costituzione dell'Ordine?

R: Attualmente la questione è ancora oggetto di approfondimento e non è possibile fornire una risposta definitiva. Tuttavia, **invitiamo tutti coloro che si sono laureati dopo il 31 marzo 2025, oppure che per qualsiasi altra ragione non hanno presentato la domanda entro tale data**, a consultare il sito del Tribunale capoluogo della propria regione di residenza o del domicilio professionale e, ove previsto, **a procedere alla presentazione della domanda di iscrizione** seguendo le istruzioni pubblicate dal Commissario designato.

Q9: Chi si laurea ora può partecipare a concorsi che richiedono l'iscrizione all'albo?

R: Chi si è laureato dopo il 31 marzo 2025 può esercitare la professione purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Tuttavia, per partecipare a concorsi pubblici che richiedono l'iscrizione all'albo, è necessario che sia già stata presentata la domanda. È importante verificare caso per caso le specifiche richieste nei bandi. Ribadiamo l'importanza di consultare i siti dei Tribunali per capire se è ancora possibile presentare domanda in questa fase transitoria.

SEZIONE 5: COSTI, ASPETTI ECONOMICI E CONTRATTUALI

Q10: Quanto costerà l'iscrizione annuale all'Ordine? La quota sarà "sociale"?

R: La **quota di iscrizione annuale sarà definita dal futuro Ordine**, entro limiti indicati a livello nazionale. Come gruppo interassociativo, la nostra proposta è quella di una **quota equa e sostenibile**. L'obiettivo è evitare che il costo diventi un ostacolo alla partecipazione.

Q11: Ci sarà una cassa previdenziale dedicata?

R: Attualmente non esiste una cassa previdenziale autonoma per pedagogisti ed educatori. La costituzione di un ente previdenziale dedicato dipenderà dalle valutazioni del futuro Ordine, che potrà avviare un confronto istituzionale in tal senso. Per ora, i professionisti continueranno a fare riferimento alle casse esistenti (INPS gestione separata o altri regimi, in base al contratto).

Q12: Sarà previsto un codice ATECO specifico per la libera professione?

R: Al momento non è stato ancora assegnato un codice ATECO specifico per pedagogisti ed educatori. L'introduzione di un codice dedicato dipende da ISTAT e Agenzia delle Entrate, su proposta del Ministero competente. Il futuro Ordine potrà presentare richiesta formale per ottenere un codice identificativo, utile anche per fini fiscali e contrattuali.

Q13: Ci sarà un tariffario di riferimento per le prestazioni educative e pedagogiche?

R: Il futuro Ordine potrà introdurre, con apposita delibera, un tariffario professionale minimo come avviene in altri ordini. Questo strumento servirà a tutelare la dignità economica delle prestazioni offerte dai professionisti e a garantire trasparenza nei rapporti con l'utenza pubblica e privata.

Q14: I Comuni saranno obbligati a riconoscere inquadramenti contrattuali superiori agli iscritti all'Albo?

R: L'iscrizione all'Albo certifica il possesso dei requisiti per esercitare una determinata professione. I datori di lavoro pubblici e privati dovranno tenerne conto ai fini degli inquadramenti contrattuali, ma l'applicazione concreta dipenderà dai contratti collettivi, dalla contrattazione integrativa e dalla classificazione dei profili.

SEZIONE 6: FORMAZIONE E COMPETENZE

Q15: Sarà obbligatoria la formazione continua?

R: Il **DPR 137/12 prevede obbligo di formazione continua per le professioni regolamentate.** Dunque è ragionevole dedurre che tale obbligo varrà anche per le professioni che faranno parte di questo Ordine. è verosimile che, come accade per altri Ordini professionali, venga previsto anche in questo un percorso strutturato di aggiornamento periodico. Le modalità, i tempi e i contenuti saranno definiti all'interno di un regolamento approvato dagli organi dell'Ordine..

Q15a: La formazione obbligatoria sarà gratuita?

R: La decisione spetterà all'Ordine, ma come gruppo interassociativo abbiamo una posizione netta: se la formazione sarà obbligatoria, deve essere anche sostenibile. Ci impegneremo affinché venga garantita un'offerta formativa accessibile, di qualità, possibilmente gratuita o a costi calmierati, grazie a convenzioni, fondi pubblici o accordi con enti accreditati. **La formazione non deve essere un costo, ma un diritto e un investimento sulla qualità professionale**.

Q15b: Saranno previsti cicli triennali per la formazione obbligatoria?

R: È probabile che la formazione continua venga organizzata su base triennale, come accade in altri Ordini. I dettagli su cicli, crediti e modalità saranno definiti dal regolamento interno una volta insediati gli organi dell'Ordine.

SEZIONE 7: COMPETENZE TERRITORIALI

Q16: Posso lavorare in tutta Italia o solo nella regione di iscrizione?

R: L'iscrizione conferisce competenza **nazionale**. Non ci sono limitazioni territoriali per l'esercizio della professione.

Q17: Devo iscrivermi nella regione di residenza?

R: Non necessariamente. È possibile iscriversi nella regione di residenza oppure in quella in cui si ha il domicilio professionale, ovvero dove si svolge in modo prevalente la propria attività professionale, anche se diversa dalla residenza.

SEZIONE 8: ELEZIONI

Q18: Come ci si candida alle prime elezioni dell'Ordine? Serve essere iscritti a un'associazione professionale?

R: Per candidarsi non è necessario essere iscritti a un'associazione professionale. Potranno presentare candidatura tutti coloro che risulteranno iscritti all'Albo al 31/03/2025, salvo ulteriori proroghe. Sarà il commissario a pubblicare tempi, modalità e requisiti per la candidatura.

Q19: Come funzionano le elezioni degli organi dell'Ordine?

R: Sempre secondo la nostra proposta le elezioni si svolgono **ogni quattro anni.** Possono candidarsi tutti gli iscritti in regola con gli obblighi deontologici e contributivi. Le liste devono essere composte **equamente** da pedagogisti ed educatori, in numero almeno pari ai seggi disponibili, garantendo l'**equilibrio di genere** (almeno il 20% del genere meno rappresentato). **Ogni lista deve essere sottoscritta da almeno 10 iscritti** e presentata **40 giorni prima del voto**. Gli elettori possono esprimere **fino a due preferenze**, e si vota in presenza o online (se deliberato dall'Ordine). I seggi sono assegnati in parte alla lista vincente e in parte alle altre liste in proporzione ai voti ricevuti. Il Consiglio eletto nomina poi al suo interno **Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere**. L'intero processo deve garantire trasparenza, correttezza e partecipazione, e i risultati sono pubblicati sul sito ufficiale.

SEZIONE 9: ACCESSO ALL'ALBO E ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE PER CHI HA TITOLI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DALLA 55/2024

Q20: Come si accede all'Albo con un titolo estero?

R: Il riconoscimento va richiesto al Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 165/2001. La domanda si presenta tramite la piattaforma CIMEA o l'ente indicato nel bando. **Attenzione:** Il riconoscimento non è automatico. È necessaria una valutazione caso per caso della congruenza del percorso di studi con i profili regolati dalla legge 55/2024.

Q21: E per chi ha titoli esteri conseguiti in un'Università pontificia?

R: I titoli rilasciati dalle sedi di Roma della **Pontificia Università Salesiana** e della **Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione Auxilium** sono stati recentemente riconosciuti come equipollenti a quelli italiani, grazie a un **decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale**. Questo significa che i laureati di queste due università, anche se il titolo è stato conseguito tra il 15 aprile 2024 e la pubblicazione del decreto, **possono iscriversi direttamente all'albo** senza ulteriori passaggi.

Sarà comunque il futuro Ordine, una volta istituito, a definire con chiarezza la procedura di verifica e accoglimento delle domande per chi ha titoli esteri.

Q22: I laureati con L-24 (Psicologia) possono iscriversi all'Albo?

R: Solo se quel titolo rientrava tra quelli considerati validi per operare nei servizi per la prima infanzia secondo le normative regionali vigenti entro i termini stabiliti. In assenza di tali requisiti, la sola laurea L-24 non consente l'iscrizione all'Albo.

Q23: I diplomati triennali degli anni '80-'90 rientrano in qualche sottosezione?

R: La legge 55/2024 prevede la possibilità di accesso per coloro che, pur privi di laurea, abbiano operato in modo continuativo e riconosciuto nel settore. Saranno valutati caso per caso, con possibilità di formazione integrativa o collocamento in sottosezioni.

Q24: LM-85 consente di partecipare a concorsi per educatore? E viceversa?

R: I titoli accademici danno accesso alle sezioni corrispondenti: LM-85 all'Albo dei pedagogisti; L-19 a quello degli educatori. La possibilità di partecipare a concorsi per profili diversi dipende dai requisiti dei singoli bandi, che dovranno essere aggiornati per rispecchiare le nuove normative.

Q25: Chi ha LM-85 può lavorare come educatore senza L-19?

R: In linea generale, **no**: per essere assunti come educatori professionali socio-pedagogici è necessaria la laurea triennale L-19. Tuttavia, **la nostra proposta prevede un'eccezione**: coloro che si sono immatricolati a uno dei corsi previsti dall'art. 2 comma b, c, d, (pedagogisti) **prima dell'entrata in vigore della Legge 55/2024** (ivi compresa la quadriennale V.O.) potranno essere riconosciuti anche per la funzione educativa, oltre a quella pedagogica. Chi si è immatricolato **dopo l'entrata in vigore della legge**, invece, potrà esercitare **esclusivamente la professione di pedagogista**. È importante chiarire che **fare l'educatore professionale socio-pedagogico e svolgere attività educative come pedagogista non sono la stessa cosa**: si tratta di ruoli distinti, con competenze e modalità di inquadramento diverse.

Q26: Come si tutelano i professionisti già assunti con titoli non canonici (LM-50, LM-51, L-24)?

R: Le associazioni hanno proposto una clausola di salvaguardia per chi è già in servizio come educatore con titoli altri rispetto alla l19, purché abbia i requisiti di esperienza lavorativa previsti dal comma 599 dell'art. 1 della 205/2017 .

Q27: Gli educatori socio-sanitari saranno inclusi?

R: No, rimangono nell'ambito sanitario. L'Ordine riguarda solo educatori socio-pedagogici e pedagogisti.

SEZIONE 10: COORDINAMENTO PEDAGOGICO

Q28: Chi può fare il coordinatore pedagogico?

R: La definizione di ciò sarà competenza del futuro Ordine. La nostra posizione in merito è di prevedere che, **nel rispetto delle posizioni già acquisite**, questo ruolo possa essere ricoperto esclusivamente da pedagogisti iscritti all'Ordine. In questo modo si garantisce un alto livello di competenza professionale, tutelando allo stesso tempo chi già svolge funzioni di coordinamento.

Q29: I coordinatori pedagogici senza laurea magistrale saranno esclusi?

R: . La definizione di ciò sarà competenza del futuro Ordine. La nostra posizione in merito è di prevedere che, nel rispetto delle posizioni già acquisite, questo ruolo possa essere ricoperto esclusivamente da pedagogisti iscritti all'Ordine. In questo modo si garantisce un alto livello di competenza professionale, tutelando allo stesso tempo chi già svolge funzioni di coordinamento.

Note: *Le risposte si basano in parte sul documento che le 12 Associazioni professionali hanno inviato su richiesta del Ministero della Giustizia il 4/06/2025 e in parte su una sintesi interpretativa della normativa attuale. Per informazioni ufficiali fare sempre riferimento ai comunicati ministeriali e dei Tribunali competenti.*

Versione del 2 luglio 2025